

IVA

Fatture per trasporti internazionali dal 2022

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Seminario di specializzazione

LE NOVITÀ DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E LE OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

A decorrere dal 2022 è stata **modificata la norma Iva relativa al trasporto internazionale**. In particolare, è stato modificato l'[articolo 9 D.P.R. 633/1972](#) con la conversione in Legge del D.L. 146/2021.

L'articolo 9 si applica alle prestazioni di servizi **rese nei confronti di committenti soggetti passivi d'imposta stabiliti nel territorio dello Stato**, in quanto **prestazioni territorialmente rilevanti in Italia**. I servizi di trasporto in esame rientrano infatti nell'ambito applicativo dell'[articolo 7-ter, comma 1, lettera a\), D.P.R. 633/1972](#).

Pertanto, l'addebito di un **servizio generico di trasporto, effettuato da un soggetto nazionale ad un soggetto estero**, sarà fatturato come non assoggettato ad Iva in base all'[articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#) (Natura operazione N2.1).

Il servizio di trasporto, **ricevuto da un soggetto nazionale e reso da un operatore estero**, dovrà seguire le regole di territorialità rilevanti in Italia e rientrerà nella non imponibilità Iva se ci sono i presupposti di applicazione (con indicazione della Natura N3.4 in sede di integrazione della fattura ricevuta, effettuata con **Tipo documento TD17**).

Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali **non imponibili Iva** ai sensi dell'articolo 9, comma 1, numero 2), D.P.R. 633/1972, i **trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea**, nonché i **trasporti relativi a beni in importazione** i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile ai sensi dell'[articolo 69, comma 1, D.P.R. 633/1972](#).

Per le importazioni di beni, l'Iva è commisurata al valore dei beni importati determinato ai sensi delle **disposizioni in materia doganale**, aumentato dei diritti doganali e dell'ammontare delle **spese di inoltro fino al luogo di destinazione all'interno del territorio della Ue** che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio.

Sono inoltre considerati servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili Iva ai sensi dell'[articolo 9, comma 1, numero 4\), D.P.R. 633/1972](#), i **servizi di spedizione relativi** ai trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di un unico contratto, ai **trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione** nonché ai trasporti di **beni in importazione** sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile ai sensi del comma 1 dell'articolo 69 ed i servizi relativi alle operazioni doganali.

Con effetto **dal 1° gennaio 2022** è stato introdotto un nuovo comma all'[articolo 9 D.P.R. 633/1972](#) per cui le prestazioni sopra indicate ai numeri 2) e 4), **non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi:**

- dall'esportatore;
- dal titolare del regime di transito;
- dall'importatore;
- dal destinatario dei beni;
- dal prestatore di servizi di spedizione relativi a trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto, a trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione, nonché a trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile;
- dal prestatore di servizi relativi alle operazioni doganali.

In sostanza, le prestazioni di servizi di trasporto territorialmente rilevanti in Italia e relative alle operazioni internazionali continuano a rientrare nel regime di non imponibilità solo laddove siano **prestate nei confronti dei soggetti** sopra indicati.

In forza della nuova formulazione dell'[articolo 9 D.P.R. 633/1972](#), invece, **devono essere assoggettate ad Iva**, ad esempio, **le prestazioni di trasporto internazionale che un vettore principale** – incaricato di trasportare la merce all'estero dall'esportatore, dall'importatore o dal destinatario della stessa – **affida, in tutto o in parte, ad un vettore terzo (c.d. subvezione)**. A tal fine, il vettore principale può anche essere un consorzio o una società cooperativa a cui aderiscono o di cui sono soci i subvettori, incaricati di svolgere il trasporto ([circolare 5/E/2022](#), paragrafo 3).

La decorrenza del **nuovo e più ristretto ambito della non imponibilità ad Iva** dei servizi di trasporto connessi agli scambi internazionali resi ai soggetti sopra elencati, **tiene conto dell'effettuazione di cui all'[articolo 6, D.P.R. 633/1972](#) ai fini Iva**.

Rientrano nel nuovo regime i servizi di trasporto resi a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato:

- da **soggetti passivi nazionali**, se sia stato pagato il corrispettivo o sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento a decorrere dal 1° gennaio,

- da **soggetti che non sono ivi stabiliti**, se i servizi sono stati ultimati o sia stato effettuato il pagamento anteriormente all'ultimazione della prestazione, a partire dal 1° gennaio 2022.

Le modifiche apportate seguono la sentenza della Corte di giustizia europea del 29 giugno 2017, [causa C-288/16](#) che richiama la disciplina di cui all'articolo 146 Direttiva 2006/112/CE.

Sono **fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti che precedentemente alla data del 1° gennaio 2022** si siano adeguati alle indicazioni fornite dalla sentenza del 29 giugno 2017, [causa C-288/16](#), sopra richiamata, ossia che, alla luce dell'anzidetto orientamento giurisprudenziale, **abbiano già applicato l'Iva alle prestazioni di subvezione nei trasporti internazionali** territorialmente rilevanti in Italia, con conseguente diritto di detrazione in capo ai committenti.